

Proposta di legge

Cooperazione di comunità. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema di cooperazione)

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 – Promozione della cooperazione di comunità. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 73/2005

Art. 2 – Cooperazione di comunità. Sostituzione dell'articolo 11 bis della l.r. 73/2005

Art. 3 - Finanziamento cooperazione di comunità anno 2020. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 73/2005

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera p) dello Statuto;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema di cooperazione);

Considerato che:

1 l' art 11 bis della citata legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema di cooperazione), “Cooperazione di comunità”, stabilisce che la Regione Toscana riconosce e promuove il ruolo della cooperazione di comunità promossa da soggetti pubblici e privati che appartengono alla medesima comunità, al fine di contribuire a mantenere vive e valorizzare comunità locali a rischio di spopolamento, facendo riferimento, in particolare, a quelle situate in territori montani e marginali, tese all'organizzazione e alla gestione di attività che interessano, in particolare, il paesaggio e l'ambiente;

2 per valorizzare e rafforzare il ruolo svolto dalle cooperative di comunità, soprattutto da quelle presenti nei contesti territoriali che per localizzazione geografica o criticità sociali risultano in condizioni di disagio, appare opportuno definirne con maggiore dettaglio le caratteristiche generali, il contesto di azione nonché il quadro complessivo delle attività, anche nell'ottica della promozione e del sostegno di politiche di economia collaborativa;

3 risulta opportuno estendere la possibilità, da parte della Regione, di intervenire a sostegno delle cooperative di comunità oltre il contesto tradizionale delle aree montane e marginali, prendendo in considerazione in particolare altre zonizzazioni che caratterizzano aree fragili del territorio

regionale quali le aree interne, quelle a rischio di spopolamento e quelle caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale; risulta altresì opportuno estendere il raggio di azione regionale anche alle esperienze di cooperazione che nascono in altri contesti, specificamente nelle aree metropolitane e nelle periferie urbane, purché caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato che si traduca in rarefazione dei servizi e presenza di marginalità sociali;

4 risulta altresì opportuno specificare meglio le attività caratterizzanti le cooperative di comunità nonché le caratteristiche dei soci delle stesse;

5 l'intervento normativo intende infine, in un'ottica di valorizzazione delle risorse del territorio, offrire la possibilità alla regione ed agli enti regionali di assegnare alle cooperative di comunità aree e beni immobili inutilizzati per il loro recupero e riuso con finalità di interesse generale; risulta inoltre opportuno offrire tale possibilità anche agli enti locali ed agli enti del servizio sanitario regionale;

6 per l'anno 2020 è previsto un finanziamento pari ad euro 740.000 complessivi finalizzato ad un intervento di sostegno alla cooperazione di comunità.

Approva la seguente legge

Articolo 1

Promozione della cooperazione di comunità.

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 73/2005

1. La lettera k) del comma 1 dell' articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema di cooperazione) è sostituita dalla seguente:

“k) alle attività di promozione delle cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis, commi 1 e 2.”.

Articolo 2

Cooperazione di comunità. Sostituzione dell'articolo 11 bis della l.r. 73/2005

1. L'articolo 11 bis della l.r. 73/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 bis

Cooperazione di comunità

1. La Regione, al fine di valorizzare le risorse territoriali, le competenze, le vocazioni e le tradizioni culturali delle comunità locali presenti in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, oppure in zone caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale, riconosce e promuove le cooperative di comunità.

2. La Regione può altresì riconoscere e promuovere le cooperative di comunità costituite in particolari contesti, diversi da quelli del comma 1, quali aree metropolitane o periferie urbane,

caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato che si traduca in rarefazione dei servizi e presenza di marginalità sociali.

3. Per cooperative di comunità si intendono le società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del codice civile, iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, con l'obiettivo di soddisfare i bisogni della comunità locale in cui operano, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso lo sviluppo di attività socio economiche eco-sostenibili, il recupero di beni ambientali o monumentali, la creazione di offerta di lavoro. Le cooperative di comunità perseguono l'interesse generale della comunità in cui operano e promuovono la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni e servizi collettivi.

4. Possono diventare soci delle cooperative di comunità i soggetti previsti dalla normativa nazionale in materia di cooperazione che appartengono alla comunità interessata nonché coloro che la sovvenzionano o che operano con essa, eleggendola come propria.

5. Possono diventare soci delle cooperative di comunità, oltre alle persone fisiche, anche le organizzazioni del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) che abbiano sede legale nella comunità interessata e dichiarino espressamente di svolgere in maniera prevalente le loro attività nei confronti della comunità stessa.

6. La Regione e i suoi enti dipendenti concedono l'utilizzo di aree e di beni immobili inutilizzati, nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 27 dicembre 2004 n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana") e del relativo regolamento di attuazione 23 novembre 2005, n. 61/R, in favore di cooperative di comunità, per il recupero e riuso, con finalità di interesse generale e per la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, sulla base di una proposta per l'utilizzo di uno specifico bene presentata da parte delle stesse cooperative.

7. Gli enti locali, nel rispetto dell'articolo 118, comma quarto della Costituzione e le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, possono applicare le disposizioni del presente articolo e possono procedere all'affidamento di aree e beni immobili inutilizzati in favore di cooperative di comunità per le finalità di cui al comma 6, sulla base di una proposta per l'utilizzo di uno specifico bene presentata da parte delle stesse cooperative.

8. Eventuali contributi di carattere finanziario sono erogati mediante bando in osservanza della normativa sugli aiuti di Stato".

Articolo 3

Finanziamento cooperazione di comunità anno 2020.

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 73/2005

1. Dopo il comma 4 dell' articolo 13 della l.r. 73/2005 sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. Per l'anno 2020, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 bis è autorizzata la

spesa di euro 740.000,00 cui si fa fronte per euro 640.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e per euro 100.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2020.

4 ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 4 bis, sono apportate al bilancio di previsione vigente 2019/2021, annualità 2020 le seguenti variazioni per sola competenza:

Anno 2020

- In diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 640.000,00;
- In diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00;

- In aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 640.000,00;
- In aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 100.000,00. “